



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I

-Affari civili interni-



Al sig. Presidente del tribunale di Ancona
Al sig. Presidente del tribunale di Bari
Al sig. Presidente del tribunale di Bologna
Al sig. Presidente del tribunale di Bolzano
Al sig. Presidente del tribunale di Brescia
Al sig. Presidente del tribunale di Cagliari
Al sig. Presidente del tribunale di Caltanissetta
Al sig. Presidente del tribunale di Campobasso
Al sig. Presidente del tribunale di Catania
Al sig. Presidente del tribunale di Catanzaro
Al sig. Presidente del tribunale di Firenze
Al sig. Presidente del tribunale di Genova
Al sig. Presidente del tribunale di L'Aquila
Al sig. Presidente del tribunale di Lecce
Al sig. Presidente del tribunale di Messina
Al sig. Presidente del tribunale di Milano
Al sig. Presidente del tribunale di Napoli
Al sig. Presidente del tribunale di Palermo
Al sig. Presidente del tribunale di Perugia
Al sig. Presidente del tribunale di Potenza
Al sig. Presidente del tribunale di Reggio Calabria
Al sig. Presidente del tribunale di Roma
Al sig. Presidente del tribunale di Salerno
Al sig. Presidente del tribunale di Sassari
Al sig. Presidente del tribunale di Taranto
Al sig. Presidente del tribunale di Torino
Al sig. Presidente del tribunale di Trento
Al sig. Presidente del tribunale di Trieste
Al sig. Presidente del tribunale di Venezia

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(rif. prot. DAG n. 72652.U del 10.4.2018)

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Fondo di solidarietà in favore del coniuge in stato di bisogno (d.m. 15.12.2016) – Scadenza del Fondo in data 31 dicembre 2017 – Adempimenti previsti dalla circolare prot. DAG n. 54757.U del 22.3.2017 – *Chiarimenti*.

Con circolare del 22 marzo 2017 (prot. DAG n. 54757.U: **allegato 1**), questa Direzione ha diramato istruzioni operative in materia di Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno prevedendo, in particolare, la trasmissione periodica dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili, sulla base di un piano d'azione diviso in quattro trimestri (v. modulo allegato alla circolare sopra indicata).

L'ultima scadenza prevista dal piano di trasmissione coincide con la data del 10 gennaio 2018, a chiusura dell'ultimo trimestre coperto dal periodo di sperimentazione di cui all'art. 1 commi 414-416, legge n. 208 del 2015.

Detta data costituisce l'ultimo termine (ormai spirato) per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare: ciò vuol dire che, a partire da tale ultima scadenza, è venuto meno l'onere degli uffici giudiziari interessati di trasmettere l'elenco delle istanze ritenute ammissibili.

Tanto si precisa perché questa Direzione continua a ricevere anche all'attualità la trasmissione di elenchi di istanze ritenute ammissibili, in alcuni casi con la previsione di nuovi trimestri e nuove scadenze in epoca successiva alla data del 10.1.2018.

Al riguardo, deve ribadirsi che l'istituto del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno (previsto dall'art. 1 commi 414 ss. legge n. 208 del 2015) ha avuto scadenza naturale in data 31 dicembre 2017, essendo stato istituito a titolo di sperimentazione esclusivamente per "gli anni 2016 e 2017" (v. art. 2, comma 1, d.m. 15.12.2016) e non essendo stato prorogato anche per altre annualità (in particolare, il 2018). Pertanto, le funzioni amministrative attribuite agli uffici in via sperimentale con le norme sopra ricordate sono venute meno con l'estinguersi del Fondo stesso, tant'è che i periodi di liquidazione erano stati articolati su base trimestrale prevedendo che il Fondo liquida le istanze ammesse *"alla scadenza di ciascun trimestre"* (l'ultimo scadendo, per l'appunto, in data 31 dicembre 2017).

Tanto pare doveroso precisare per evitare il protrarsi di attività amministrative (con conseguente impiego di risorse) non più previste dalla legge.

In conclusione, questa Direzione rende il seguente chiarimento operativo in merito all'attuazione della propria circolare prot. DAG n. 54757.U del 22.3.2017:

L'istituto del Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno (previsto dall'art. 1, commi 414 ss. legge n. 208 del 2015), ha avuto scadenza naturale in data 31 dicembre 2017, essendo stato istituito, a titolo di sperimentazione, esclusivamente per "gli anni 2016 e 2017" (v. art. 2, comma 1, d.m. 15.12.2016), e non essendo stato prorogato anche per altre annualità (in particolare, il 2018). Pertanto, le funzioni amministrative attribuite agli uffici giudiziari in via sperimentale dalla legge n. 208 del 2015 sono venute meno con l'estinguersi del Fondo stesso alla data del 31.12.2017, non essendo più previsti, da tale data in poi, ulteriori adempimenti.

Roma, li 10 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati